

CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI PREVISTI
DALLA DETERMINAZIONE REGIONALE n. 627 del 06.11.2006
Fondo di garanzia L.R. 23/2004, art. 5

TRA

L'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - FINPIEMONTE S.p.A.- codice fiscale 01947660013, in seguito indicata come "Finpiemonte", in persona del Direttore Generale Mazzetta Bruno nato a Casale Monferrato il 15/01/1948 e domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la Finpiemonte in Torino Galleria S. Federico 54

E

L'Istituto Bancario **XXXXXXXXXX S.p.A.** – con sede in xxxxxx, xxxxxxxxx n. xx, rappresentata dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxxx domiciliato per la carica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, qui di seguito denominata "Banca"

PREMESSO CHE

- La Regione Piemonte con L.R. n. 23 Art. 5 del 13 ottobre 2004, ha deliberato di costituire un Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore delle società cooperative;
- La Regione Piemonte ha individuato Finpiemonte quale soggetto incaricato della stipula di appositi accordi con le Banche per la gestione del Fondo per la concessione di garanzie a fronte dei finanziamenti erogati;
- La Regione Piemonte ha istituito presso Finpiemonte un Fondo la cui dotazione iniziale è di Euro 2.900.000,00.
- l'ammontare dei finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia non potrà essere superiore a tre volte il valore del Fondo stesso.

Tutto ciò premesso, tra Finpiemonte e Banca si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art.2 (Modalità attuative)

I beneficiari e le procedure di presentazione delle domande sono illustrate nel Programma Regionale degli Interventi approvato con D.G.R. n. 55 – 3080 del 04.06.2006. Le modalità di intervento del Fondo sono disciplinate dalla Determinazione Regionale n. 627 del 06.11.2006.

Art.3 (Caratteristiche della garanzia)

- I finanziamenti erogati ai sensi della L.R. 23/04 possono essere assistiti da garanzia sostitutiva prestata con le risorse pubbliche assegnate a tal fine a Finpiemonte a valere sullo specifico Fondo di cui in premessa.
- La garanzia sarà rilasciata dalla Finpiemonte stessa, tramite l'invio di apposita lettera raccomandata alla Banca convenzionata.
- Il fondo interviene pro-quota a copertura dell'80% del finanziamento complessivo (fondi regionali + fondi bancari) a costo zero, fino ad un importo massimo di € 560.000,00 (cinquecentosessantamila).
- La Banca non può richiedere ulteriori garanzie ai soggetti beneficiari.
- Il tasso annuo della quota bancaria del finanziamento garantito viene fissato in misura pari all'Euribor tre mesi maggiorato di uno spread di un punto, comprensivo di tutte le spese e/o commissioni. Il tasso calcolato come sopra deve essere applicato nella misura nominale annua con divisore 360.
- La garanzia può essere attivata dalla Banca dopo la seconda rata non pagata e a procedure di recupero del credito avviate. La perdita, come rappresentata dalla Banca nelle istanze giudiziali, verrà liquidata in acconto nella misura del 60% dell'insolvenza entro 45 giorni dalla domanda di liquidazione della Banca, mentre il conguaglio, maggiorato degli interessi legali maturati, verrà corrisposto a intervenuta chiusura delle procedure di riscossione coattiva del credito.
- La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari a 1 a 3 per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte nel limite delle disponibilità del Fondo.
- La copertura delle eventuali perdite accertate avverrà sulla base del valore dell'intero Fondo costituito presso Finpiemonte.

Art.4 (Informativa)

- La Banca curerà l'istruttoria delle domande pervenute, e applicherà eventuali sanzioni per tutto quanto non è coperto dalla garanzia prestata dal Fondo, in conformità delle proprie norme statutarie e regolamentari. L'apprezzamento del

merito di credito del richiedente il finanziamento è rimesso all'insindacabile giudizio della Banca al fine della decisione circa la concessione o il diniego del finanziamento stesso.

- La Banca si impegna a comunicare prontamente a Finpiemonte l'avvenuta estinzione anticipata o risoluzione del finanziamento ed ogni informazione di cui la Banca stessa sia venuta a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza del sostegno del Fondo di Garanzia.

Art. 5 (Arbitrato)

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

Art. 6 (Validità)

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo e sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

Art. 7 (Domiciliazione)

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.a. presso la propria sede sita in Galleria San Federico 54 - Torino
- xx presso la propria sede sita in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Torino, xx xxxxxxxxxx xxxx

Finpiemonte S.p.A.:

Banca:

.....

.....